

D.Lgs. 7-8-1997 n. 279

Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 1997, n. 195, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 21 ottobre 1992, n. 421;

Vista il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti n. 317/D, deliberato nell'adunanza del 9 luglio 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Bilancio di previsione dello Stato

1. Unità previsionali di base.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1998 il bilancio di previsione dello Stato è ripartito, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base, che formano oggetto di approvazione parlamentare. Le unità previsionali di base costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. La determinazione delle unità previsionali di base deve assicurare la piena rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato, nell'ambito del criterio della ripartizione delle risorse per funzioni, individuate con riferimento agli obiettivi generali perseguiti dalle politiche pubbliche di settore ed all'esigenza di verificare la congruenza delle attività amministrative agli obiettivi medesimi, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

2. Per l'entrata, le unità previsionali di base sono articolate per titoli ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 (2), e, nel loro ambito, per tipologia del cespite. Per le entrate tributarie, le unità previsionali sono ulteriormente distinte secondo che il gettito derivi dalla gestione ordinaria dei tributi ovvero dalla specifica attività di accertamento e di controllo degli uffici finanziari.

3. Per la spesa, le unità previsionali di base sono ripartite secondo che si riferiscano alla spesa corrente, a quella in conto capitale ed al rimborso di prestiti. La ripartizione per spese correnti e spese in conto capitale esprime l'aggregato delle corrispondenti unità previsionali di base di livello inferiore, individuate ai sensi di quanto stabilito dal comma 4, oggetto del voto parlamentare.

4. Le unità previsionali di base per la spesa corrente sono articolate in unità per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico e per oneri comuni. Le componenti delle spese di funzionamento, comprese quelle di personale, sono indicate, di norma, ai soli fini conoscitivi, ad eccezione delle ipotesi in cui le speciali caratteristiche della spesa ne renda necessaria l'articolazione in unità previsionali a sé stanti, tenuto conto dei requisiti previsti dal comma 1. Le unità previsionali di base per la spesa in conto capitale sono articolate in unità per spese di investimento, per oneri comuni e, in via residuale, per le altre spese.

5. In applicazione dell'articolo 17, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (3) e successive integrazioni e modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente, individua le unità previsionali di base per l'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

6. Il livello di responsabilità amministrativa, in relazione al quale sono determinate le unità previsionali di base, è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato agli ordinamenti legislativi ed alle altre normative di organizzazione dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto, fra l'altro, di quanto stabilito dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 (4). L'individuazione delle unità previsionali persegue, sul piano contabile, gli obiettivi e le finalità di riforma delle pubbliche amministrazioni e di semplificazione amministrativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 (4/a), e dalla L. 15 marzo 1997, n. 59 (4/a), nonché dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (5), e successive integrazioni e modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (6).

7. Il contenuto delle unità previsionali di base e le modificazioni eventualmente introdotte nel numero e nell'articolazione delle unità stesse rispetto all'anno precedente sono illustrati negli allegati tecnici che integrano le note preliminari a ciascuno stato di previsione. Nell'allegato tecnico sono indicati, tra l'altro, i capitoli nei quali è disaggregata ciascuna unità previsionale di base ai fini della gestione e della rendicontazione, nonché il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio alle relative disposizioni legislative; sono indicati, altresì, i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Sono inoltre enucleate, nell'ambito delle spese di investimento, quelle destinate alle regioni in ritardo di sviluppo ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea.

8. Per l'anno finanziario 1998 le unità previsionali di base di entrata e di spesa, che formano oggetto di approvazione parlamentare, sono individuate, ai fini di cui al comma 9, nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.

9. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato, con il quale si provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'esercizio precedente. In appositi allegati al disegno di legge di bilancio sono indicati, divisi per stati di previsione, le predette unità previsionali di base e le funzioni obiettivo di cui al comma 1 (6/a).

(2) Riportata al n. A/CLIX.

(3) Riportata al n. A/XXX.

(4) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4/a) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(4/a) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(6) Riportato al n. A/CXXXVII.

(6/a) Alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato si è provveduto, per l'anno finanziario 1998, con D.M. 27 dicembre 1997 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1997, n. 303, S.O.); per l'anno finanziario 1999, con D.M. 30 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1998, n. 303, S.O.); per l'anno finanziario 2000, con D.M. 28 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1999, n. 306, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2000, n. 25; per l'anno finanziario 2001, con D.M. 29 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.); per l'anno finanziario 2002, con D.M. 31 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 31 dicembre

2001, n. 302, S.O.); per l'anno finanziario 2003, con D.M. 31 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.); per l'anno finanziario 2004, con D.M. 29 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2003, n. 302, S.O.); per l'anno finanziario 2005, con D.M. 31 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.).

Alla ripartizione in capitoli delle variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome si è provveduto, per l'anno finanziario 1999, con D.M. 22 novembre 1999 (Gazz. Uff. 27 novembre 1999, n. 279, S.O.); per l'anno finanziario 2000, con D.M. 18 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2000, n. 289, S.O.); per l'anno finanziario 2001, con D.M. 30 novembre 2001 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2002, n. 2, S.O.); per l'anno finanziario 2002, con D.M. 29 novembre 2002 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2002, n. 298, S.O.); per l'anno finanziario 2003, con D.M. 7 novembre 2003 (Gazz. Uff. 14 novembre 2003, n. 265, S.O.); per l'anno finanziario 2004, con D.M. 29 novembre 2004 (Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280, S.O.).

2. Criteri e parametri di formazione delle previsioni.

1. In sede di formazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (7), e successive integrazioni e modificazioni, gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (5), e successive modificazioni e integrazioni, nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Le somme stanziare per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio sono conservate in bilancio come residui previa verifica dello stato di attuazione dei programmi in corso e soltanto ove sussista l'effettiva necessità di conservazione delle somme per motivate esigenze connesse all'attuazione degli investimenti ai quali gli stanziamenti sono preordinati.

2. Le autorizzazioni di cassa, che stabiliscono il limite dei pagamenti da effettuarsi nel corso dell'esercizio di riferimento per ciascuna unità previsionale di base, sono stabilite tenendo conto del ritmo di smaltimento dei residui degli anni precedenti e dell'effettiva consistenza dei conti di tesoreria concernenti i procedimenti attribuiti alla competenza del corrispondente centro di responsabilità amministrativa. Alle eventuali integrazioni si provvede a carico del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (7), e successive modificazioni ed integrazioni.

(7) Riportata al n. A/XXX.

(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(7) Riportata al n. A/XXX.

3. Gestione del bilancio.

1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (5), e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

(5) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(giurisprudenza di legittimità)

4. Gestione unificata delle spese strumentali.

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.

5. Revisione dei capitoli di spesa.

1. Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria e l'azione amministrativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria, assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda ad un unico centro di responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle autorizzazioni di bilancio.

TITOLO II

Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e riordino del sistema della tesoreria unica

6. Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria.

1. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite, entro il 31 dicembre 1998, le modalità di integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria e sono riorganizzati i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro, in modo da consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale e il conto della pubblica amministrazione, tenuto conto, fra l'altro, dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato ed a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

7. Nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica.

1. Il sistema di tesoreria unica introdotto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (8), è modificato, per le regioni e gli enti locali, secondo le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 8.

2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente, dal bilancio dello Stato, devono essere versate, per le regioni, nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati presso la tesoreria centrale dello Stato e, per gli enti locali, nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome si applicano le norme statutarie e le relative norme di attuazione.

3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

4. I tesoriere degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità di quanto disposto dal comma 3. In caso di inadempienza il tesoriere è tenuto al riversamento nella tesoreria statale dell'ammontare del pagamento eseguito in difformità ed è tenuto altresì a versare ad apposito capitolo dell'entrata statale l'ammontare corrispondente all'applicazione dell'interesse legale, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di riversamento.

5. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio.

6. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le eventuali ed ulteriori modalità che si rendesse necessario disciplinare per l'attuazione delle norme sulla tesoreria unica (8/a).

(8) Riportata al n. A/LXXV.

(8/a) Vedi, anche, gli artt. 47 e 51, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI. Le disposizioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° marzo 2001, si estendono alle provincie e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 66, comma 11, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

8. Gradualità dell'applicazione dei nuovi criteri.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano gradualmente secondo i seguenti criteri e modalità:

a) per le regioni, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le quote dell'accisa sulle benzine spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (9), sono versate mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere e non concorrono alla determinazione delle disponibilità detenibili presso il sistema bancario stabilite dalla normativa concernente la tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (10). Tali somme devono comunque essere utilizzate dalle regioni per far fronte alle proprie necessità finanziarie con priorità rispetto alle disponibilità detenibili presso il sistema bancario ai sensi della richiamata legge n. 720 del 1984 (10). Dalle entrate da assumere a base per il calcolo delle predette disponibilità sono escluse quelle concernenti il gettito dell'accisa sulle benzine;

b) per gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 1999, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti;

c) all'ulteriore adeguamento del sistema di tesoreria unica alle modifiche introdotte dall'articolo 9 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le decorrenze e le modalità dagli stessi previste. Per le regioni l'adeguamento riguarda l'individuazione degli ulteriori tributi propri che non concorrono alla formazione delle liquidità detenibili ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (10) e la graduale riduzione del limite di detenibilità e della base di calcolo. Per gli enti locali, l'adeguamento riguarda ulteriori tipologie di enti. Sugli schemi dei decreti è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il parere deve essere espresso entro 60

giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono essere comunque emanati (10/a).

(9) Riportata al n. A/CXLVII.

(10) Riportata al n. A/LXXXV.

(10) Riportata al n. A/LXXXV.

(10) Riportata al n. A/LXXXV.

(10/a) Vedi, anche, gli artt. 47 e 51 L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI.

9. Sperimentazione operativa.

1. Al fine di sperimentare gli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, individua una o più regioni e gli enti locali nei quali, a partire dal 1° gennaio 1999 e per la durata di due anni, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesoriери degli enti. Per tali enti i trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato sono erogati direttamente ai tesoriери ad avvenuto esaurimento delle disponibilità esistenti nei conti di tesoreria unica e non si tiene conto della rateazione degli importi e delle date stabilite dalla normativa vigente per l'erogazione dei trasferimenti stessi (10/b).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sull'andamento della sperimentazione di cui al comma 1. Entro il 31 dicembre 2001 si procede, attraverso l'estensione graduale della sperimentazione e tenuto conto dell'esito della stessa, all'applicazione generalizzata di modalità di trasferimento delle assegnazioni statali agli enti di cui al comma 1 idonee a realizzare l'obiettivo del superamento del sistema di tesoreria unica (11).

(10/b) Comma così modificato dall'art. 47, L. 27 dicembre 1997, n. 449, riportata al n. A/CLXVI.

(11) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

TITOLO III

Contabilità analitica per centri di costo (12)

(giurisprudenza di legittimità)

10. Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni.

1. Al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti, le pubbliche amministrazioni adottano, anche in applicazione dell'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (13), e successive modificazioni e integrazioni, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali, allo scopo di realizzare il monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'azione svolta dalle singole amministrazioni. Queste ultime provvedono alle rilevazioni analitiche riguardanti le attività di propria competenza secondo i criteri e le metodologie unitari previsti dal sistema predetto, al quale adeguano anche le rilevazioni di supporto al controllo interno, assicurando l'integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati.

2. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centri di costo sono: il piano dei conti; i centri di costo e i servizi erogati.

3. Il piano dei conti, definito nella tabella B allegata al presente decreto legislativo, costituisce lo strumento per la rilevazione economica dei costi necessario al controllo di gestione.

4. I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell'amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.

5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi sono aggregati nelle funzioni-obiettivo che esprimono le missioni istituzionali di ciascuna amministrazione interessata. In base alla definizione dei servizi finali e strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari, il Ministro competente individua gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione, anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (14), aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94 (15). Per le altre amministrazioni pubbliche provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, può apportare integrazioni e modifiche alla tabella di cui al comma 3.

(12) Con D.M. 30 dicembre 2002 (Gazz. Uff. 15 gennaio 2003, n. 11, S.O.) e con D.M. 22 aprile 2004 (Gazz. Uff. 7 maggio 2004, n. 106, S.O.) sono stati stabiliti i principi e le regole contabili del Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni.

(13) Riportata al n. A/XXX.

(14) Riportata al n. A/XXX.

(15) Riportata al n. A/CLIX.

11. Raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria.

1. Al fine di collegare il risultato economico scaturente dalla contabilità analitica dei costi con quello della gestione finanziaria delle spese risultante dal rendiconto generale dello Stato devono essere evidenziate le poste integrative e rettificative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

12. Armonizzazione dei flussi informativi.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (16), e successive modificazioni ed integrazioni, adottano le misure organizzative necessarie per la rilevazione e per l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e della gestione dei singoli centri di costo, secondo il sistema pubblico di contabilità economica di cui all'articolo 10.

2. Le rilevazioni e le risultanze della contabilità economica sono utilizzate dalle amministrazioni interessate e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al quale i

dati sono comunicati dalle amministrazioni, ove possibile con evidenze informatiche, per il tramite delle competenti ragionerie, anche ai fini della formulazione dei progetti di bilancio, della migliore allocazione delle risorse, della programmazione dell'attività finanziaria, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre di bilancio e della valutazione tecnica dei costi e degli oneri dei provvedimenti e delle iniziative legislative nei settori di pertinenza delle competenti amministrazioni.

3. [Nelle amministrazioni pubbliche il servizio di controllo interno è l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei risultati della gestione] (17).

(16) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(17) Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.

TITOLO IV

Rendiconto generale dello Stato

13. Conto del bilancio.

1. Il rendiconto generale dello Stato espone, nel conto del bilancio, le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche pubbliche di settore, sulla base della classificazione incrociata per funzioni-obiettivo, di cui all'articolo 1, comma 9, e per unità previsionali di base, suddivise per capitoli, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza ed agli scopi delle principali leggi di spesa.

14. Conto generale del patrimonio.

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del

patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella C allegata al presente decreto legislativo. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella (17/a).

2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'articolo 822 del Codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.

3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonché gli indici di redditività della gestione stessa.

4. Le competenti ragionerie vigilano affinché siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.

5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

(17/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 aprile 2002.

15. Disposizione transitoria.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (18), si applicano, a regime, dal 1° gennaio 1999. Nel corso dell'esercizio 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, avvia un programma sperimentale di graduale applicazione delle procedure del mandato informativo previste dalle disposizioni di cui sopra, al fine di rendere pienamente operativa, dalla predetta data del 1° gennaio 1999, anche sotto il profilo dell'adeguamento delle strumentazioni informatiche e della modulistica di servizio, l'attuazione delle procedure medesime in coerenza con la nuova struttura del bilancio dello Stato prevista dal presente decreto legislativo.

(18) Riportato al n. A/CXXXVII.

||1.2.4 | - Attività di controllo, informazione e repressione|| | violazioni
 ||1.2.5 | - Entrate derivanti dall'attività di controllo e|| | repressione delle irregolarità e degli
 illeciti || | || |2 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
 || |2.1 - Entrate tributarie || |2.1.1 IVA SU IMPORTAZIONI
 ||2.1.1.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di|| | gestione
 ||2.1.1.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e|| | controllo
 || |2.1.2 ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLII|| |
 MINERALI, LORO DERIVATI, PRODOTTI ANALOGHI E|| | RELATIVE
 SOVRIMPOSTE DI CONFINE ||2.1.2.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di||
 | gestione ||2.1.2.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e||
 | controllo || |2.1.3 ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI
 CONSUMO SU ALTRI|| | PRODOTTI ||2.1.3.1 | - Entrate derivanti
 dall'attività ordinaria di|| | gestione ||2.1.3.2 | - Entrate derivanti
 dall'attività di accertamento e|| | controllo || |2.1.4 IMPOSTE SU
 GENERI DI MONOPOLIO ||2.1.4.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di||
 | gestione ||2.1.4.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e||
 | controllo || |2.1.5 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
 ||2.1.5.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di|| | gestione
 ||2.1.5.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e|| | controllo
 || |2.2 - Entrate extra-tributarie ||2.2.1 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e
 concorsi vari ||2.2.2 | - Attività di controllo, informazione e repressione|| | violazioni
 ||2.2.3 | - Entrate derivanti dall'attività di controllo e|| | repressione delle irregolarità e degli
 illeciti ||2.2.4 | - Proventi relativi a servizi resi nell'interesse|| | del commercio
 ||2.2.5 | - Dazi e prelievi doganali || |3 - TERRITORIO
 || |3.1 - Entrate tributarie || |3.1.1 TASSE E IMPOSTE SUGLI
 AFFARI, SU ATTI|| | CONCERNENTI IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO DELLO||
 | STATO ||3.1.1.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di||
 | gestione ||3.1.1.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e||
 | controllo || |3.1.2 ALTRI TRIBUTI INDIRETTI
 ||3.1.2.1 | - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di|| | gestione
 ||3.1.2.2 | - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e|| | controllo
 || |3.2 - Entrate extra-tributarie ||3.2.1 | - Entrate derivanti dall'attività di
 controllo e|| | repressione delle irregolarità e degli illeciti ||3.2.2 | - Proventi del servizio
 ipotecario e di|| | conservatoria ||3.2.3 | - Proventi del demanio
 || |3.3 - Alienazione ed ammortamento di beni|| | patrimoniali e riscossione di
 crediti ||3.3.1 | - Proventi della vendita di immobili ed altri|| | cespiti
 || |4 - SEGRETARIATO GENERALE || |4.2 - Entrate extra-tributarie
 ||4.2.1 | - Entrate derivanti dai servizi informativi || |5 - GABINETTO E UFFICI DI
 DIRETTA COLLABORAZIONE|| | ALL'OPERA DEL MINISTRO. ||
 |5.2 - Entrate extra-tributarie ||5.2.1 | - Proventi per l'organizzazione e la tenuta di
 corsi| | MINISTERO DEL TESORO
 +-----+-----+-----+| Unità | Entrata
 || di voto | +-----+-----+-----+|
 |6 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO || |6.2 - Entrate extra-tributarie
 ||6.2.1 | - Redditi da capitale ||6.2.2 | - Prelevamenti da conti di tesoreria,
 restituzioni,|| | rimborsi recuperi e concorsi vari ||6.2.3 | - Proventi per l'attività
 contrattuale ed altri|| | introiti ||6.2.4 | - Tributi speciali e diritti
 ||6.2.5 | - Canone rai ||6.2.6 | - Retrocessione interessi, dietimi ed altri
 proventi|| | connessi alla gestione del debito pubblico ||6.2.7 | - Attività di controllo,
 informazione e repressione|| | violazioni || |6.3 - Alienazione ed
 ammortamento di beni|| | patrimoniali e riscossione di crediti ||6.3.1 | - Rimborso

di anticipazioni e riscossioni di crediti	6.3.2 - Vendite di titoli e di altri cespiti	6.3.3 -
Ammortamento di beni patrimoniali		6.4 - Accensione di prestiti
6.4.1 - Emissione titoli di stato	6.4.2 - Contrazione mutui ed altre emissioni	
	7 - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	
tributarie	7.2.1 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	7.2.2 - Vendita
targhe		MINISTERO
DELL'INDUSTRIA,	DEL	COMMERCIO
		E
		DELL'ARTIGIANATO
+-----+	-----+	Unità
di voto		Entrata
	-----+	-----+
8 - PRODUZIONE INDUSTRIALE		8.2 - Entrate extra-tributarie
8.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri		
8.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	8.2.3 - Proventi per verifiche e	
collaudi agli impianti		8.2.4 - Tasse annuali per
gli iscritti agli albi dei		
ed ammortamento di beni		8.3 - Alienazione
ed ammortamento di beni		8.3.1 -
Rimborso di anticipazioni e riscossioni di crediti		9 - FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI
BASE		9.2 - Entrate extra-tributarie
recuperi e concorsi vari	9.2.2 - Proventi per le verifiche ed accertamenti sul	9.2.1 - Restituzioni, rimborsi,
funzionamento degli impianti	9.2.3 - Vendita scorte strategiche prodotti petroliferi	
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
+-----+	-----+	-----+
	-----+	-----+
10 - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI		10.2 - Entrate extra-
tributarie	10.2.1 - Attività di controllo, informazione e repressione	
violazioni	10.2.2 - Diritti di cancelleria e proventi dei servizi di	
informatica		11 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
	11.2 - Entrate extra-tributarie	11.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed
altri		11.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi
vari	11.2.3 - Attività di controllo, informazione e repressione	
11.2.4 - Vendita di manufatti, di prodotti vari e altri		
penitenziari		MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI		ESTERI
-----+	-----+	-----+
	-----+	-----+
	-----+	-----+
12 - EMIGRAZIONE E AFFARI		12.2 - Entrate extra-tributarie
SOCIALI		12.2.1 - Restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi vari	12.2.2 - Proventi per i servizi dell'emigrazione	
- PERSONALE E AMMINISTRAZIONE		13
13.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri		13.2 - Entrate extra-tributarie
13.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari	13.2.3 - Cessione dei libretti di	
passaporto, dei titoli e		
documenti di viaggio ed altri introiti		MINISTERO
MINISTERO	DELLA	PUBBLICA
		ISTRUZIONE
+-----+	-----+	-----+
	-----+	-----+
di voto		Entrata
	-----+	-----+
14 - PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI		14.2 - Entrate extra-
tributarie	14.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri	
14.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari		
MINISTERO DELL'INTERNO		MINISTERO DELL'INTERNO
-----+	-----+	-----+
	-----+	-----+
	-----+	-----+
15 - PROTEZIONE CIVILE E		15.2 - Entrate extra-tributarie
SERVIZI ANTINCENDI		15.2.1 -
Proventi per l'attività contrattuale ed altri		15.2.2 -

Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari ||15.2.3 | - Proventi relativi ai servizi resi dal
 corpo|| | nazionale dei vigili del fuoco || |16 - PUBBLICA SICUREZZA
 || |16.2 - Entrate extra-tributarie ||16.2.1 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e
 concorsi vari ||16.2.2 | - Attività di controllo, informazione e repressione|| | violazioni
 ||16.2.3 | - Proventi relativi ai servizi resi dalla polizia di|| | stato |

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
 NAVIGAZIONE +-----+-----+-----+-----+| Unità |

Entrata || di voto| |-----+-----+-----+-----+|

-----+-----+-----+-----+| |17 - MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN|| |

CONCESSIONE || |17.2 - Entrate extra-tributarie ||17.2.1 | -
 Proventi per l'attività contrattuale ed altri|| | introiti ||17.2.2 | -
 Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari ||17.2.3 | - Proventi relativi ai servizi ed alle
 operazioni|| | in materia di motorizzazione e trasporti in|| | concessione
 || |18 - AVIAZIONE CIVILE || |18.2 - Entrate extra-tributarie
 ||18.2.1 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari ||18.2.2 | - Concessioni aeroportuali e
 traffico aereo || |19 - DEMANIO MARITTIMO E PORTI || |19.2 -
 Entrate extra-tributarie ||19.2.1 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari
 ||19.2.2 | - Attività di controllo, informazione e repressione|| | violazioni
 ||19.2.3 | - Tasse, diritti marittimi e proventi per|| | occupazione aree demaniali
 marittime ||19.2.4 | - Proventi per i servizi resi nelle aree portuali |

MINISTERO DELLA DIFESA +-----+-----+-----+-----+| Unità |

-----+-----+-----+-----+| Entrata || di voto|

+-----+-----+-----+-----+| |20 - ARMA DEI CARABINIERI
 || |20.2 - Entrate extra-tributarie ||20.2.1 | - Proventi per l'attività ed i servizi
 svolti|| | dall'arma dei carabinieri || |21 - BILANCIO E AFFARI
 FINANZIARI || |21.2 - Entrate extra-tributarie ||21.2.1 | - Proventi per
 l'attività contrattuale ed altri|| | introiti ||21.2.2 | - Restituzioni,
 rimborsi, recuperi e concorsi vari | |

PER LE POLITICHE AGRICOLE +-----+-----+-----+-----+| Unità |

-----+-----+-----+-----+| Entrata || di voto|

+-----+-----+-----+-----+| |22 - POLITICHE AGRICOLE ED
 AGROINDUSTRIALI NAZIONALI || |22.2 - Entrate extra-tributarie ||22.2.1 | -
 Proventi per l'attività contrattuale ed altri|| | introiti ||22.2.2 | -
 Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari ||22.2.3 | - Attività di controllo, informazione e
 repressione|| | violazioni ||22.2.4 | - Proventi per i servizi resi a
 garanzia della|| | qualità dei prodotti agroindustriali |

MINISTERO DELLA SANITA' +-----+-----+-----+-----+| Unità |

-----+-----+-----+-----+| Entrata || di voto|

+-----+-----+-----+-----+| |23 - PREVENZIONE SANITARIA
 || |23.2 - Entrate extra-tributarie ||23.2.1 | - Proventi per l'attività contrattuale ed
 altri|| | introiti ||23.2.2 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi

vari ||23.2.3 | - Attività di prevenzione, di controllo e|| | repressione violazioni
 ||23.2.4 | - Accertamenti sanitari e prestazioni tecnico-|| | sanitarie
 ||23.2.5 | - Attività omologative e prestazioni tecniche per la|| | sicurezza del lavoro
 |
 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA +-----+-----
 -----+| Unità | Entrata || di voto|
 |+-----+-----+| |24 - AFFARI GENERALI E
 PERSONALE || |24.2 - Entrate extra-tributarie ||24.2.1 | - Proventi
 per l'attività contrattuale ed altri|| | introiti ||24.2.2 | - Restituzioni,
 rimborsi, recuperi e concorsi vari | MINISTERO
 DEI LAVORI PUBBLICI +-----+-----
 -----+| Unità | Entrata || di voto|
 |+-----+-----+| |25 - AFFARI GENERALI E
 PERSONALE || |25.2 - Entrate extra-tributarie ||25.2.1 | - Proventi
 per l'attività contrattuale ed altri|| | introiti ||25.2.2 | - Restituzioni,
 rimborsi, recuperi e concorsi vari ||25.2.3 | - Attività di controllo, informazione e repressione||
 | violazioni ||25.2.4 | - Concessioni autostradali e servizi relativi ad||
 | operazioni tecnico e tecnico-amministrative |
 MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
 +-----+-----+| Unità | Entrata
 || di voto| |+-----+-----+|
 |26 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI || |26.2 - Entrate extra-tributarie
 ||26.2.1 | - Proventi per l'attività contrattuale ed altri|| | introiti
 ||26.2.2 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari ||26.2.3 | - Attività di controllo,
 informazione e repressione|| | violazioni ||26.2.4 | - Proventi per
 concessioni e autorizzazioni relative|| | a servizi di telecomunicazione |
 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
 +-----+-----+| Unità | Entrata
 || di voto| |+-----+-----+|
 |27 - RAPPORTI DI LAVORO || |27.2 - Entrate extra-tributarie
 ||27.2.1 | - Proventi per l'attività contrattuale ed altri|| | introiti
 ||27.2.2 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari ||27.2.3 | - Attività di controllo,
 informazione e repressione|| | violazioni ||27.2.4 | - Contributi
 comunitari per l'occupazione | MINISTERO
 DEL COMMERCIO CON L'ESTERO +-----+-----
 -----+| Unità | Entrata || di voto|
 |+-----+-----+| |28 - GESTIONE DELLE RISORSE
 E RELAZIONI CON IL|| | PUBBLICO || |28.2 - Entrate
 extra-tributarie ||28.2.1 | - Proventi per l'attività contrattuale ed altri|| | introiti
 ||28.2.2 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari |
 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 +-----+-----+| Unità | Entrata
 || di voto| |+-----+-----+|
 |29 - BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E|| | STORICI
 || |29.2 - Entrate extra-tributarie ||29.2.1 | - Proventi per l'attività contrattuale ed
 altri|| | introiti ||29.2.2 | - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi
 vari ||29.2.3 | - Attività di controllo, informazione e repressione|| | violazioni
 ||29.2.4 | - Proventi per servizi presso musei, biblioteche,|| | archivi di stato
 ||29.2.5 | - Bellezze artistiche e culturali || |30 - BENI ARCHIVISTICI
 || |30.2 - Entrate extra-tributarie ||30.2.1 | - Proventi per l'attività contrattuale ed
 altri|| | introiti ||30.2.2 | - Proventi per servizi presso musei,

biblioteche,		archivi di stato		
PRESIDENZA	DEL	CONSIGLIO	DEI	MINISTRI
+-----+-----+-----+-----+ Unità				Entrata
di voto				+-----+-----+-----+-----+
31 - SEGRETARIATO GENERALE				31.2 - Entrate extra-tributarie
31.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri				introiti
31.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari		31.2.3 - Entrate per l'organizzazione e		la tutela di corsi
DELL'AMBIENTE				MINISTERO
-----+-----+-----+-----+ Unità				Entrata
+-----+-----+-----+-----+				di voto
32 - VALUTAZIONE IMPATTO				AMBIENTALE, INFORMAZIONI AI
32.2 - Entrate extra-tributarie		32.2.1 - Restituzioni,		CITTADINI E RELAZIONE SULLO STATO
rimborsi, recuperi e concorsi vari		32.2.2 - Attività di controllo, informazione e repressione		DELL'AMBIENTE
violazioni		32.2.3 - Diritti partecipazione sistema ecogestione e		
qualità ecologica ed altri introiti				33 - ACQUE, RIFIUTI E SUOLO
33.2 - Entrate extra-tributarie		33.2.1 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e		concorsi vari
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E				MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
				TECNOLOGICA
+-----+-----+-----+-----+ Unità				Entrata
di voto				+-----+-----+-----+-----+
34 - AFFARI ECONOMICI				34.2 - Entrate extra-tributarie
34.2.1 - Proventi per l'attività contrattuale ed altri				introiti
34.2.2 - Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari				

Tabella 01/A

PRESIDENZA		DEL		CONSIGLIO		DEI		MINISTRI	
+-----+-----+-----+-----+ Unità						Entrata			
di voto						+-----+-----+-----+-----+			
1 - GABINETTI E UFFICI DI DIRETTA		COLLABORAZIONE				ALL'OPERA DEL			
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI				MINISTRI E DEI MINISTRI SENZA		PORTAFOGLIO			
1.1 - Spese correnti		1.1.1.0 FUNZIONAMENTO							
1.1.2 INTERVENTI		1.1.2.1 - Comitato interministeriale per le		informazioni e		la sicurezza		2 - SEGRETARIATO	
GENERALE				2.1 - Spese correnti				2.1.1	
FUNZIONAMENTO		2.1.1.1 - Segretariato				2.1.1.2 -		Commissariati di governo	
- Contributi ad enti ed altri organismi		2.1.2 INTERVENTI				2.1.2.1			
pubblici		2.1.2.2 - Autorità per la vigilanza sui lavori		pubblici		2.1.2.3 - Autorità per l'informatica nella		Pubblica	
2.1.2.4 - Manifestazioni sportive		2.1.2.5 - Fondo per i cittadini illustri indigenti				2.1.2.6 - Autorità per i servizi di pubblica utilità			
						2.1.3 ONERI COMUNI			

||2.1.3.1 | - Corte dei Conti || 2.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E|| | SOSTITUTIVI ||2.1.4.1 | - Indennità || 2.2 - Spese in conto capitale || 2.2.1 INVESTIMENTI ||2.2.1.1 | - Interventi nelle grandi città ||2.2.1.2 | - Informatica di servizio ||2.2.1.3 | - Impianti sportivi || 3 - CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI|| | REGIONALI || 3.1 - Spese correnti ||3.1.1.0 |FUNZIONAMENTO ||3.1.2 |TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI ||3.1.2.1 | - Indennità || 4 - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DELLA|| | REGIONE SICILIANA || 4.1 - Spese correnti ||4.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 5 - AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO || 5.1 - Spese correnti ||5.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 5.1.2 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E|| | SOSTITUTIVI ||5.1.2.1 | - Indennità || 6 - PROTEZIONE CIVILE || 6.1 - Spese correnti ||6.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 6.1.2 INTERVENTI ||6.1.2.1 | - Emergenze sul territorio ||6.1.2.2 | - Associazioni di volontariato ||6.1.2.3 | - Accordi ed organismi internazionali || 6.2 - Spese in conto capitale ||6.2.1 |INVESTIMENTI ||6.2.1.1 | - Emergenze sul territorio ||6.2.1.2 | - Fondo per la protezione civile || 7 - RAPPORTI CON IL PARLAMENTO || 7.1 - Spese correnti ||7.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 8 - POLITICHE COMUNITARIE || 8.1 - Spese correnti ||8.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 8.1.2 INTERVENTI ||8.1.2.1 | - Interventi diversi || 9 - FUNZIONE PUBBLICA || 9.1 - Spese correnti ||9.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 9.1.2 INTERVENTI ||9.1.2.1 | - Istituto Nazionale di Statistica ||9.1.2.2 | - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ||9.1.2.3 | - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle|| | pubbliche amministrazioni ||9.1.2.4 | - FORMEZ ||9.1.2.5 | - Progetti finalizzati || 9.2 - Spese in conto capitale || 9.2.1 INVESTIMENTI ||9.2.1.1 | - FORMEZ ||9.2.1.2 | - SVIMEZ || 10 - AFFARI REGIONALI || 10.1 - Spese correnti ||10.1.1.0|FUNZIONAMENTO || 11 - AREE URBANE || 11.1 - Spese correnti ||11.1.1.0|FUNZIONAMENTO || 11.2 - Spese in conto capitale || 11.2.1 INVESTIMENTI ||11.2.1.1 | - Interventi nelle grandi città ||11.2.1.2 | - Trasporto rapido di massa || 12 - FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCIALE || 12.1 - Spese correnti ||12.1.1.0|FUNZIONAMENTO || 12.1.2 INTERVENTI ||12.1.2.1 | - Centri di accoglienza e servizio immigrati ||12.1.2.2 | - Lotta alla droga ||12.1.2.3 | - Interventi integrativi disabili ||12.1.2.4 | - Fondo per il volontariato || 13 - RIFORME ELETTORALI E ISTITUZIONALI || 13.1 - Spese correnti ||13.1.1.0|FUNZIONAMENTO || 14 - TURISMO || 14.1 - Spese correnti ||14.1.1.0|FUNZIONAMENTO || 14.1.2 INTERVENTI ||14.1.2.1 | - Ente Nazionale Italiano per il Turismo ||14.1.2.2 | - Club Alpino Italiano ||14.1.2.3 | - Accordi ed organismi internazionali ||14.1.2.4 | - Promozione turistica || 14.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E|| | SOSTITUTIVI ||14.1.3.1 | - Indennità || 14.2 - Spese in conto capitale || 14.2.1 INVESTIMENTI ||14.2.1.1 | - Strutture turistiche e ricettive ||14.2.1.2 | - Impianti sportivi || 15 - SPETTACOLO

	15.1 - Spese correnti	15.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	15.1.2 INTERVENTI	15.1.2.1 - Interventi nel territorio di Trieste	
15.1.2.2	- Fondo unico per lo spettacolo		15.2 - Spese in conto capitale
	15.2.1 INVESTIMENTI	15.2.1.1	- Fondo unico per lo spettacolo
	16 - SERVIZI TECNICI NAZIONALI		16.1 - Spese correnti
16.1.1.0	FUNZIONAMENTO		16.2 - Spese in conto capitale
	16.2.1 INVESTIMENTI	16.2.1.1	- Potenziamento servizi e strutture
	17 - INFORMAZIONE E EDITORIA		17.1 - Spese correnti
17.1.1.0	FUNZIONAMENTO		17.1.2 INTERVENTI
17.1.2.1	- Imprese radiofoniche ed editoriali	17.1.2.2	- R.A.I.
17.1.2.3	- Agenzie di informazione	17.1.2.4	- Pubblicità di interesse collettivo
17.1.2.5	- Accordi ed organismi internazionali	17.1.2.6	- Previdenza ed assistenza artisti
	17.2 - Spese in conto capitale		17.2.1 INVESTIMENTI
17.2.1.1	- Imprese radiofoniche ed editoriali		18 - ITALIANI NEL MONDO
	18.1 - Spese correnti	18.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	19 - ROMA CAPITALE		19.1 - Spese correnti
19.1.1.0	FUNZIONAMENTO		19.2 - Spese in conto capitale
	19.2.1 INVESTIMENTI	19.2.1.1	- Fondo per Roma capitale
	20 - PARI OPPORTUNITA'		20.1 - Spese correnti
20.1.1.0	FUNZIONAMENTO		

Tabella 02

MINISTERO DEL TESORO		Unità	Entrata	+-- di
-----+-----+-----+				
voto	+-----+-----+-----+			
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE		ALL'OPERA DEL		
MINISTRO		1.1 - Spese correnti		1.1.1.0
FUNZIONAMENTO		2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
	2.1 - Spese correnti	2.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	2.1.2 INTERVENTI	2.1.2.1	- Vitalizi	
2.1.2.2	- Risarcimenti giudiziari		2.1.3 TRATTAMENTI DI	
QUIESCENZA, INTEGRATIVI E		SOSTITUTIVI	2.1.3.1	-
Indennità		3 - AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO		
	3.1 - Spese correnti	3.1.1.0	FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	3.1.2.1	- Imprese radiofoniche ed editoriali	
3.1.2.2	- Ripiano deficit aziende di trasporto	3.1.2.3	- Risanamento e valorizzazione del	
territorio	3.1.2.4	- Restituzione e rimborsi di imposte	3.1.2.5	- Province, comuni e
comunità montane	3.1.2.6	- Calamità naturali e danni bellici	3.1.2.7	-
Monete metalliche	3.1.2.8	- Ente Poste Italiane	3.1.2.9	-
Monopoli	3.1.2.10	- Ente Nazionale di Assistenza al Volo		
3.1.2.11	- Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato		Agricolo	

||3.1.2.12| - Ferrovie dello Stato ||3.1.2.13| - Ripiano deficit spesa sanitaria
 ||3.1.2.14| - Aree depresse ||3.1.2.15| - Cassa conguaglio zucchero
 ||3.1.2.16| - Consob ||3.1.2.17| - Garanzie di cambio
 ||3.1.2.18| - Indennizzi danni bellici ||3.1.2.19| - Pensioni di guerra
 ||3.1.2.20| - IRI ENI soppresso EFIM ||3.1.2.21| - Regolazioni contabili regioni
 ||3.1.2.22| - Garante per la radiodiffusione e l'editoria ||3.1.2.23| - 8 per mille IRPEF confessioni religiose ||3.1.2.24| - Istituto Nazionale Previdenza Sociale ||3.1.2.25| - Oneri per le privatizzazioni ||3.1.2.26| - Contributi ad enti ed altri organismi ||3.1.2.27| - Fondo di prevenzione e di solidarietà per l'usura ||3.1.2.28| - Istituto postelegrafonici
 ||3.1.2.29| - Oneri sentenze Corte Costituzionale ||3.1.2.30| - Gestioni liquidatorie enti soppressi ||3.1.2.31| - Servizio del gioco del lotto ||3.1.2.32| - Contributo alle spese elettorali dei partiti|| | politici ||3.1.2.33| - Accordi ed organismi internazionali ||3.1.2.34| - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul|| | lavoro ||3.1.2.35| - I.N.P.D.A.P. || |3.1.3 ONERI COMUNI ||3.1.3.1 | - Organi costituzionali ||3.1.3.2 | - Parlamento Europeo ||3.1.3.3 | - Restituzioni e rimborsi ||3.1.3.4 | - Servizio di tesoreria dell'Ente poste italiane ||3.1.3.5 | - Altri servizi di tesoreria ||3.1.3.6 | - Contribuzione aggiuntiva I.N.P.D.A.P. || |3.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E|| | SOSTITUTIVI ||3.1.4.1 | - Pensioni privilegiate || |3.1.5 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO ||3.1.5.1 | - Ferrovie dello Stato ||3.1.5.2 | - Aree depresse ||3.1.5.3 | - Interessi sui titoli del debito pubblico ||3.1.5.4 | - Interessi sul risparmio postale ed altri conti di|| | tesoreria ||3.1.5.5 | - Interessi sui mutui Crediop e BEI ||3.1.5.6 | - Oneri accessori ||3.1.5.7 | - Altri interessi || |3.2 - Spese in conto capitale || |3.2.1 INVESTIMENTI ||3.2.1.1 | - Imprese navalmeccaniche e armatoriali ||3.2.1.2 | - Interventi nel territorio di Trieste ||3.2.1.3 | - Imprese radiofoniche ed editoriali ||3.2.1.4 | - Interventi nelle grandi città ||3.2.1.5 | - Risanamento e ricostituzione zone terremotate ||3.2.1.6 | - Informatica di servizio ||3.2.1.7 | - Edilizia sanitaria ||3.2.1.8 | - Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera ||3.2.1.9 | - Metropolitane ||3.2.1.10| - Fonti di energia e risparmio energetico ||3.2.1.11| - Piani disinquinamento ||3.2.1.12| - Smaltimento rifiuti ||3.2.1.13| - Cooperazione allo sviluppo ||3.2.1.14| - Edilizia abitativa ||3.2.1.15| - Edilizia scolastica ||3.2.1.16| - Province, comuni e comunità montane ||3.2.1.17| - Opere stradali ||3.2.1.18| - Opere varie ||3.2.1.19| - Calamità naturali e danni bellici ||3.2.1.20| - Ente Poste Italiane ||3.2.1.21| - Ente Nazionale di Assistenza al Volo ||3.2.1.22| - Ferrovie dello Stato ||3.2.1.23| - Aree depresse ||3.2.1.24| - Metanizzazione ||3.2.1.25| - IRI ENI soppresso EFIM ||3.2.1.26| - Artigiancassa ||3.2.1.27| - Banche, fondi e organismi internazionali ||3.2.1.28| - Istituti di credito di diritto pubblico ||3.2.1.29| - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ||3.2.1.30| - Trasporti pubblici locali ||3.2.1.31| - Occupazione ||3.2.1.32| - Gestione e Partecipazioni Industriali (GEPI) ||3.2.1.33| - Riconversione e ristrutturazione industria bellica||3.2.1.34| - Risparmio idrico e utilizzo acque reflue ||3.2.1.35| - Sistemi ferroviari passanti ||3.2.1.36| - Acquedotti e fognature ||3.2.1.37| - Telecomunicazioni ||3.2.1.38| - Eliminazione barriere architettoniche ||3.2.1.39| - Accordi e organismi internazionali ||3.2.1.40| - Interventi per Venezia ||3.2.1.41| - Altri investimenti || |3.2.2 ALTRE SPESE IN C/CAPITALE ||3.2.2.1 | - SACE ||3.2.2.2 | - Garanzie dello Stato ||3.2.2.3 | - Fondo di solidarietà nazionale ||3.2.2.4 | - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo ||3.2.2.5 | - Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul|| | lavoro

|| 3.2.3 ONERI COMUNI ||3.2.3.1 | - Ammortamento titoli di Stato
 || 3.3 - Rimborso di prestiti PUBBLICO || 3.3.1 RIMBORSO DEL DEBITO
 ||3.3.1.1 | - Ferrovie dello Stato ||3.3.1.2 | - Aree depresse
 ||3.3.1.3 | - Titoli del debito pubblico ||3.3.1.4 | - Mutui Crediop e BEI
 ||3.3.1.5 | - Mutui diversi || 4 - SERVIZI VARI E PENSIONI DI
 GUERRA || 4.1 - Spese correnti ||4.1.1.0 |FUNZIONAMENTO
 || 4.1.2 INTERVENTI ||4.1.2.1 | - Pensioni di guerra ||
 |5 - SERVIZI PERIFERICI DEL TESORO || 5.1 - Spese correnti
 ||5.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 5.1.2 INTERVENTI
 ||5.1.2.1 | - Pensioni di guerra || 5.2 - Spese in conto capitale ||
 ||5.2.1 INVESTIMENTI ||5.2.1.1 | - Informatica di servizio ||
 |6 - PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO || 6.1 - Spese correnti
 ||6.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 6.1.2 ONERI COMUNI
 ||6.1.2.1 | - Ammortamento ||6.1.2.2 | - Beni e servizi per le amministrazioni
 dello Stato || 6.1.3 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO ||6.1.3.1 | - Oneri accessori
 || 7 - RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO || 7.1 - Spese correnti
 ||7.1.1.0 |FUNZIONAMENTO || 7.1.2 INTERVENTI
 ||7.1.2.1 | - Fondo Sanitario Nazionale ||7.1.2.2 | - Risanamento e ricostruzione zone
 terremotate ||7.1.2.3 | - Ripiano deficit aziende di trasporto ||7.1.2.4 | - Prevenzione
 inquinamento fluviale e marittimo ||7.1.2.5 | - Regioni a statuto ordinario ||7.1.2.6 | -
 Province, comuni e comunità montane ||7.1.2.7 | - Edilizia penitenziaria
 ||7.1.2.8 | - Opere stradali ||7.1.2.9 | - Azienda di Stato per gli Interventi nel
 Mercato|| | Agricolo ||7.1.2.10| - Ripiano deficit spesa sanitaria
 ||7.1.2.11| - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste||7.1.2.12| - Risorse proprie Unione
 europea ||7.1.2.13| - Regolazioni contabili regioni ||7.1.2.14| - 8 per mille
 IRPEF Stato ||7.1.2.15| - Consultori familiari ||7.1.2.16| - Fondo di
 attuazione ordinamento regioni a statuto|| | speciale ||7.1.2.17| -
 Accordi ed organismi internazionali ||7.1.2.18| - Interventi diversi ||
 |7.1.3 ONERI COMUNI ||7.1.3.1 | - Fondi di riserva
 ||7.1.3.2 | - Spese elettorali ||7.1.3.3 | - Fondo speciale
 ||7.1.3.4 | - Servizio postale per le amministrazioni dello|| | Stato
 ||7.1.3.5 | - Fondi da ripartire per oneri di personale || 7.2 - Spese in conto capitale
 || 7.2.1 INVESTIMENTI ||7.2.1.1 | - Risanamento e ricostruzione zone
 terremotate ||7.2.1.2 | - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario ||7.2.1.3 | - Informatica
 di servizio ||7.2.1.4 | - Edilizia sanitaria ||7.2.1.5 | - Edilizia
 abitativa ||7.2.1.6 | - Difesa del suolo ||7.2.1.7 | - Calamità
 naturali e danni bellici ||7.2.1.8 | - Aree depresse ||7.2.1.9 | - Fondo
 per gli interventi nel territorio di Trieste||7.2.1.10| - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie
 ||7.2.1.11| - Fondo per la riassegnazione di residui passivi|| | perenti di spesa in conto
 capitale ||7.2.1.12| - Interventi straordinari per la Calabria ||7.2.1.13| - Acquedotti e
 fognature ||7.2.1.14| - Sviluppo economico delle regioni a statuto|| |
 speciale e province autonome ||7.2.1.15| - Accordi ed organismi internazionali
 || 7.2.2 ONERI COMUNI ||7.2.2.1 | - Fondo speciale
 |

Tabella 03

MINISTERO	DELLE	FINANZE
+-----+-----+-----+ Unità		Entrata
di voto		+-----+-----+-----+
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE		ALL'OPERA DEL
MINISTRO		1.1 - Spese correnti
FUNZIONAMENTO		1.1.1
1.1.1.2 - Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni»		1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici
tributari		1.1.1.3 - Servizio centrale ispettori
1.2 - Spese in conto capitale		1.2.1 INVESTIMENTI
1.2.1.1 - Informatica di servizio		2 - SEGRETARIATO GENERALE
		2.1.1.0 FUNZIONAMENTO
		2.2.1 INVESTIMENTI
2.2.1.1 - Edilizia di servizio		2.2.1.2 - Informatica di servizio
		3.1 - Spese correnti
3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		3.1.2 TRATTAMENTI DI
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO		3.1.2.1 -
QUIESCENZA, INTEGRATIVI E		SOSTITUTIVI
Indennità		3.1.2.2 - Fondi di previdenza
Spese in conto capitale		3.2 -
Edilizia di servizio		3.2.1.1 -
ENTRATE		4 -
		4.1 - Spese correnti
FUNZIONAMENTO		4.1.2 INTERVENTI
4.1.2.1 - Vincite al lotto		4.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte
4.1.2.3 - Devoluzione canoni sulle radioteleaudizioni		4.1.2.4 - Centri autorizzati di
assistenza fiscale		4.1.3
4.1.2.5 - Devoluzione di proventi		4.1.3
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E		SOSTITUTIVI
4.1.3.1 - Indennità		4.1.3.2 - Fondi di previdenza
		4.1.4.1 - Interessi di mora
4.1.4 ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		4.2.1 INVESTIMENTI
		4.2.1.2 - Informatica di servizio
4.2 - Spese in conto capitale		5 - TERRITORIO
4.2.1.1 - Edilizia di servizio		5.1.1.0 FUNZIONAMENTO
4.2.1.3 - Comuni di confine		5.1.2.1 - Devoluzione di proventi
		5.1.3.1 - Ammortamento
		5.1.4 TRATTAMENTI DI
5.1 - Spese correnti		5.1.4.1 -
5.1.2 INTERVENTI		5.2 - Spese in conto capitale
5.1.3 ONERI COMUNI		5.2.1.1 - Edilizia di servizio
5.1.3.2 - Imposte sui beni di Stato		5.2.1.2 - Informatica di servizio
QUIESCENZA, INTEGRATIVI E		SOSTITUTIVI
Fondi di previdenza		6 - DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
5.2.1 INVESTIMENTI		6.1.1.0 FUNZIONAMENTO
5.2.1.2 - Informatica di servizio		6.1.2.1 - Restituzione e rimborsi di imposte
		6.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali
		6.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E
		SOSTITUTIVI
6.1 - Spese correnti		6.1.3.1 - Indennità
6.1.2 INTERVENTI		6.1.3.2 - Fondi di previdenza
6.1.2.2 - Interessi di mora		6.2.1 INVESTIMENTI
		6.2.1.2 - Informatica di servizio
6.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E		7.1 - Spese correnti
		7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento
6.1.3.1 - Indennità		
6.2 - Spese in conto capitale		
6.2.1.1 - Edilizia di servizio		
7 - GUARDIA DI FINANZA		
7.1.1 FUNZIONAMENTO		

Tabella 04

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		Unità	Entrata
di voto			
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE		ALL'OPERA DEL	
MINISTRO		1.1 - Spese correnti	1.1.1.0
FUNZIONAMENTO		2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
		2.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
		2.1.2 INTERVENTI	
		2.1.2.1 - Istituti di ricerche e studi	
economici e			3 - ATTUAZIONE DELLA
congiunturali			3.1 - Spese correnti
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			3.1.1.0
FUNZIONAMENTO		3.2 - Spese in conto capitale	
3.2.1 INVESTIMENTI		3.2.1.1 - Fondo Sanitario Nazionale	
3.2.1.2 - Fondo per i programmi regionali di sviluppo		3.2.1.3 - Progetti immediatamente	
eleggibili		3.2.1.4 - Edilizia sanitaria	3.2.1.5 - Edilizia abitativa
3.2.1.6 - Calamità naturali e danni bellici		3.2.1.7 - Aree depresse	
3.2.1.8 - Attrezzature e impianti sanitari			4 - PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA		4.1 - Spese correnti	4.1.1.0
FUNZIONAMENTO		5 - NUCLEO PER LA VERIFICA DEGLI	
INVESTIMENTI			5.1 - Spese correnti
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO		6 - NUCLEO DI VALUTAZIONE	
DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI		6.1 - Spese correnti	6.1.1.0
FUNZIONAMENTO		7 - CONTRATTAZIONE PROGRAMMATA	
		7.1 - Spese correnti	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO
		7.2 - Spese in conto capitale	
7.2.1.1 - Accordi di programma			7.2.1 INVESTIMENTI
		8 - POLITICHE DI COESIONE	
		8.1 - Spese correnti	8.1.1.0 FUNZIONAMENTO
		8.2 - Spese in conto capitale	
8.2.1.1 - Aree depresse			8.2.1 INVESTIMENTI
		9 - CABINA DI REGIA NAZIONALE	
		9.1 - Spese correnti	9.1.1.0 FUNZIONAMENTO

Tabella 05

MINISTERO	DI	GRAZIA	E	GIUSTIZIA
+-----+-----+ Unità				Entrata
di voto				
+-----+-----+				
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE				ALL'OPERA DEL
MINISTRO		1.1 - Spese correnti		1.1.1
FUNZIONAMENTO			1.1.1.1	- Gabinetto e altri uffici
1.1.1.2 - Sistemi informativi automatizzati (URSIA)			2 - ORGANIZZAZIONE	
GIUDIZIARIA E AFFARI GENERALI		2.1 - Spese correnti		2.1.1.0
FUNZIONAMENTO				2.1.2 INTERVENTI
2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi			2.1.3 TRATTAMENTI DI	
QUIESCENZA, INTEGRATIVI E		SOSTITUTIVI		2.1.3.1 -
Indennità	2.1.3.2	- Cassa pensioni		
AFFARI PENALI, GRAZIE E CASELLARIO				3 -
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO			4 - AFFARI CIVILI E LIBERE	
PROFESSIONI		4.1 - Spese correnti		4.1.1.0
FUNZIONAMENTO				4.1.2 INTERVENTI
4.1.2.1 - Spese di giustizia		4.2 - Spese in conto capitale		
4.2.1 INVESTIMENTI			4.2.1.1	- Edilizia di servizio
4.2.1.2 - Attrezzature e impianti			4.2.1.3	- Informatica di servizio
	5 - AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA			5.1 - Spese correnti
5.1.1.0 FUNZIONAMENTO				5.1.2 INTERVENTI
5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto				detenuti
5.1.2.2 - Contributo ai comuni per la gestione delle carceri				mandamentali
5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi		5.1.3 TRATTAMENTI DI		
QUIESCENZA, INTEGRATIVI E		SOSTITUTIVI		5.1.3.1 -
Trattamenti provvisori		5.2 - Spese in conto capitale		
5.2.1 INVESTIMENTI			5.2.1.1	- Edilizia di servizio
5.2.1.2 - Attrezzature e impianti			6 - SERVIZIO ISPETTIVO	
	6.1 - Spese correnti		6.1.1.0	FUNZIONAMENTO
	7 - GIUSTIZIA MINORILE			7.1 - Spese correnti
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO				7.1.2 INTERVENTI
7.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto				detenuti
7.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali		7.1.2.3	- Interventi diversi	
	7.2 - Spese in conto capitale			7.2.1 INVESTIMENTI
7.2.1.1 - Edilizia di servizio		7.2.1.2	- Attrezzature e impianti	

Appendice 1

ARCHIVI		NOTARILI
ENTRATA	+-----+-----+ Unità	
Entrata	di voto	+-----+-----+
-----+	1 - ARCHIVI NOTARILI	
		1.1 - Entrate correnti

1.1.1 - Poste compensative	1.1.2 - Proventi per servizi resi
1.1.3 - Rendite e interessi	1.1.4 - Recuperi, rimborsi, restituzioni e
concorsi vari 1.2 - Entrate in conto capitale	1.2.1 - Ammortamento
1.2.2 - Fondi di riserva	1.2.3 - Proventi patrimoniali
SPESA	+-----+-----+ Unità
Entrata	di voto +-----+-----+
-----+ 1 - ARCHIVI NOTARILI	1.1 - Spese correnti
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO	1.1.2 INTERVENTI
1.1.2.1 - Poste compensative	1.1.3 ONERI COMUNI
1.1.3.1 - Ammortamento	1.1.3.2 - Fondi di riserva
1.1.4 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E	SOSTITUTIVI
1.1.4.1 - Indennità	1.1.4.2 - Trattamenti provvisori
1.2 - Spese in conto capitale	1.2.1 INVESTIMENTI
1.2.1.1 - Edilizia di servizio	1.2.1.2 - Informatica di servizio
1.2.2 ONERI COMUNI	1.2.2.1 - Avanzi da reimpiegare

Tabella 06

MINISTERO	DEGLI	AFFARI	ESTERI
+-----+-----+ Unità			Entrata
di voto	+-----+-----+		-----+
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE		ALL'OPERA DEL	
MINISTRO	1.1 - Spese correnti		1.1.1
FUNZIONAMENTO	1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici		
1.1.1.2 - Cerimoniale e visite di Stato		2 - PERSONALE E	
AMMINISTRAZIONE	2.1 - Spese correnti		2.1.1
FUNZIONAMENTO	2.1.1.1 - Uffici centrali		
2.1.1.2 - Uffici all'estero		2.1.2 INTERVENTI	
2.1.2.1 - Agenzie di informazione	2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi		
2.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali		2.2 - Spese in conto capitale	
2.2.1 INVESTIMENTI	2.2.1.1 - Edilizia di servizio		
2.2.1.2 - Informatica di servizio		3 - COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
3.1 - Spese correnti	3.1.1.0 FUNZIONAMENTO		
3.1.2 INTERVENTI	3.1.2.1 - Paesi in via di sviluppo		
4 - RELAZIONI CULTURALI		4.1 - Spese correnti	
4.1.1 FUNZIONAMENTO	4.1.1.1 - Uffici centrali		
4.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero		4.1.2 INTERVENTI	
4.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali	4.1.2.2 - Collettività italiana all'estero		
4.1.2.3 - Accordi ed organismi internazionali		4.2 - Spese in conto capitale	
4.2.1 INVESTIMENTI	4.2.1.1 - Edilizia di servizio		
5 - EMIGRAZIONE E AFFARI SOCIALI		5.1 - Spese correnti	

PUBBLICA SICUREZZA		7.1 - Spese correnti	
7.1.1 FUNZIONAMENTO		7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	
7.1.1.2 - Formazione e addestramento		7.1.1.3 - Mezzi operativi e strumentali	
7.1.1.4 - Potenziamento			7.1.2 INTERVENTI
7.1.2.1 - Collaboratori di giustizia	7.1.2.2 - Interpol		
7.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E			SOSTITUTIVI
7.1.3.1 - Indennità		7.1.3.2 - Pensioni provvisorie	
7.1.3.3 - Altri trattamenti		7.2 - Spese in conto capitale	
7.2.1 INVESTIMENTI		7.2.1.1 - Informatica di servizio	
7.2.1.2 - Potenziamento servizi e strutture		7.2.1.3 - Edilizia abitativa	

Appendice 1

AMMINISTRAZIONE	DEL	FONDO	EDIFICI	DI	CULTO
ENTRATA		+-----+	-----	-----+	Unità
Entrata	di voto			+-----+	-----
-----+	1 - EDIFICI DI CULTO			1.1 - Entrate correnti	
1.1.1 - Contributo dello Stato				1.1.2 - Rendite	
1.1.3 - Recuperi e proventi diversi			1.1.4 - Avanzo di gestione		
1.2 - Entrate in conto capitale		1.2.1 - Esazione di capitali			
SPESA		+-----+	-----	-----+	Unità
Entrata	di voto			+-----+	-----
-----+	1 - EDIFICI DI CULTO			1.1 - Spese correnti	
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO				1.1.2 ONERI COMUNI	
1.1.2.1 - Fondi di riserva	1.1.2.2 - Ripiano disavanzo				
1.1.3 TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E			SOSTITUTIVI		
1.1.3.1 - Pensioni ordinarie	1.1.3.2 - Altri trattamenti				
1.2 - Spese in conto capitale			1.2.1 INVESTIMENTI		
1.2.1.1 - Fondo per la riassegnazione di residui passivi		perenti di spese in conto capitale			
1.2.1.2 - Reinvestimento di capitali		1.2.1.3 - Edilizia			
1.2.1.4 - Altri investimenti					

MINISTERO	DEI	LAVORI	PUBBLICI
+-----+-----+ Unità			Entrata
di voto -----+-----+			
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE			ALL'OPERA DEL
MINISTRO		1.1 - Spese correnti	1.1.1.0
FUNZIONAMENTO		2 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	2.1.1.0 FUNZIONAMENTO
	2.1 - Spese correnti	2.1.1.0	
	2.1.2 INTERVENTI	2.1.2.1 - Fondi di previdenza e assistenza	
	2.1.2.2 - Rimborsi alle società concessionarie di autostrade		2.1.3
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E			SOSTITUTIVI
2.1.3.1 - Indennità		2.2 - Spese in conto capitale	
2.2.1 INVESTIMENTI		2.2.1.1 - Ricerca scientifica	
2.2.1.2 - Informatica di servizio		2.2.1.3 - Interventi per Venezia	
2.2.1.4 - Fondo progettazione opere pubbliche		3 - OPERE MARITTIME	
	3.1 - Spese correnti	3.1.1.0 FUNZIONAMENTO	
	3.1.2 INTERVENTI	3.1.2.1 - Manutenzione opere marittime	
	3.2 - Spese in conto capitale		3.2.1 INVESTIMENTI
3.2.1.1 - Opere marittime e portuali		3.2.1.2 - Interventi per Venezia	
	4 - DIFESA DEL SUOLO		4.1 - Spese correnti
4.1.1.0 FUNZIONAMENTO			4.1.2 INTERVENTI
4.1.2.1 - Manutenzione opere pubbliche		4.1.2.2 - Manutenzione opere idrauliche	
	4.2 - Spese in conto capitale		4.2.1 INVESTIMENTI
4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie		4.2.1.2 - Opere varie	
4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici		4.2.1.4 - Interventi per Venezia	
4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo		5 - COORDINAMENTO	
TERRITORIALE		5.1 - Spese correnti	5.1.1.0
FUNZIONAMENTO			5.1.2 INTERVENTI
5.1.2.1 - Ente Nazionale per le Strade		5.2 - Spese in conto capitale	
	5.2.1 INVESTIMENTI	5.2.1.1 - Edilizia abitativa	
5.2.1.2 - Opere stradali		5.2.1.3 - Ente Nazionale per le Strade	
	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		6.1 - Spese correnti
6.1.1.0 FUNZIONAMENTO		6.1.2 ONERI COMUNI	
6.1.2.1 - Manutenzione sedi uffici statali		6.2 - Spese in conto capitale	
	6.2.1 INVESTIMENTI	6.2.1.1 - Edilizia di servizio	
6.2.1.2 - Interventi nel territorio di Trieste		6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone	
6.2.1.4 - Edilizia abitativa		6.2.1.5 - Edilizia scolastica	
6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria		6.2.1.7 - Opere stradali	
6.2.1.8 - Opere varie		6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici	
6.2.1.10 - Aree depresse		6.2.1.11 - Tutela patrimonio città di Siena	
6.2.1.12 - Interventi per Venezia		6.2.1.13 - Edilizia ospedaliera	
6.2.1.14 - Edilizia di culto		6.2.1.15 - Interventi per Roma	
6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale		6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale	
	7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		7.1 - Spese correnti
7.1.1.0 FUNZIONAMENTO		7.2 - Spese in conto capitale	
	7.2.1 INVESTIMENTI	7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone	
7.2.1.2 - Edilizia abitativa			8 - CONSIGLIO
SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI			8.1 - Spese correnti
8.1.1.0 FUNZIONAMENTO			9 - ISPETTORATO TECNICO

3.1.2.1 - Indennità		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	
	4.1 - Spese correnti		4.1.1.0 FUNZIONAMENTO
	4.1.2 INTERVENTI	4.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche	
4.1.2.2 - Telecomunicazioni		4.1.2.3 - Diffusione radiofonica sedute parlamentari	
	5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE		
5.1 - Spese correnti	5.1.1.0 FUNZIONAMENTO		
5.1.2 INTERVENTI	5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche		
	5.2 - Spese in conto capitale		5.2.1 INVESTIMENTI
5.2.1.1 - Controllo emissioni radioelettriche		6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	6.1.1.0
FUNZIONAMENTO		6.1 - Spese correnti	6.1.1.0
	7.1 - Spese correnti	7 - ISTITUTO SUPERIORE P.T.	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO
	7.2 - Spese in conto capitale		7.2.1 INVESTIMENTI
7.2.1.1 - Attrezzature e impianti			

Tabella 12

MINISTERO DELLA DIFESA		Unità	Entrata	+-
di voto	+-----+-----+			
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE		1.1 - Spese correnti	ALL'OPERA DEL	1.1.1.0
MINISTRO				1.1.1.0
FUNZIONAMENTO			1.1.2 INTERVENTI	
1.1.2.1 - Servizio per le informazioni e la sicurezza			militare	
	2 - UFFICIALI ESERCITO		2.1 - Spese correnti	
	2.1.1 FUNZIONAMENTO	2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		
2.1.1.2 - Leva, formazione e addestramento		3 - SOTTUFFICIALI ESERCITO		
	3.1 - Spese correnti		3.1.1 FUNZIONAMENTO	
3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		3.1.1.2 - Leva, formazione e addestramento		
	4 - PERSONALE MILITARE MARINA		4.1 -	
Spese correnti		4.1.1 FUNZIONAMENTO		4.1.1.1 -
Spese generali di funzionamento		4.1.1.2 - Leva, formazione e addestramento		
	5 - PERSONALE MILITARE AERONAUTICA		5.1 - Spese correnti	
	5.1.1 FUNZIONAMENTO	5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		
5.1.1.2 - Leva, formazione e addestramento		6 - IMPIEGATI CIVILI		
	6.1 - Spese correnti		6.1.1 FUNZIONAMENTO	
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		6.1.1.2 - Formazione e addestramento		
6.1.1.3 - Magistratura militare		7 - OPERAI		
7.1 - Spese correnti		7.1.1 FUNZIONAMENTO		
7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento		7.1.1.2 - Formazione e addestramento		
	8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZA-		ZIONE,	
MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		8.1 - Spese correnti		

|| 8.1.1 FUNZIONAMENTO ||8.1.1.1 | - Spese generali di funzionamento
 ||8.1.1.2 | - Leva, formazione e addestramento || 8.1.2 INTERVENTI
 ||8.1.2.1 | - Obiezione di coscienza || 9 - ARMI, MUNIZIONI E
 ARMAMENTI TERRESTRI || 9.1 - Spese correnti || 9.1.1
 FUNZIONAMENTO ||9.1.1.1 | - Spese generali di funzionamento
 ||9.1.1.2 | - Mezzi operativi e strumentali ||9.1.1.3 | - Ammodernamento e rinnovamento
 || 9.2 - Spese in conto capitale || 9.2.1 INVESTIMENTI
 ||9.2.1.1 | - Ricerca scientifica || 10 - COSTRUZIONI, ARMI E
 ARMAMENTI NAVALI || 10.1 - Spese correnti || 10.1.1
 FUNZIONAMENTO ||10.1.1.1| - Spese generali di funzionamento
 ||10.1.1.2| - Istituto idrografico della Marina ||10.1.1.3| - Mezzi operativi e strumentali
 ||10.1.1.4| - Ammodernamento e rinnovamento || 10.1.2 INTERVENTI
 ||10.1.2.1| - Rifornimento idrico isole minori || 10.2 - Spese in conto capitale
 || 10.2.1 INVESTIMENTI ||10.2.1.1| - Ricerca scientifica
 ||10.2.1.2| - Attrezzature e impianti ||10.2.1.3| - Rifornimento idrico isole minori
 || 11 - COSTRUZIONI, ARMI E ARMAMENTI AERONAUTICI E|| | SPAZIALI
 || 11.1 - Spese correnti || 11.1.1 FUNZIONAMENTO
 ||11.1.1.1| - Spese generali di funzionamento ||11.1.1.2| - Mezzi operativi e strumentali
 ||11.1.1.3| - Ammodernamento e rinnovamento || 11.1.2 INTERVENTI
 ||11.1.2.1| - Assistenza al volo civile || 11.2 - Spese in conto capitale
 || 11.2.1 INVESTIMENTI ||11.2.1.1| - Ricerca scientifica
 ||11.2.1.2| - Attrezzature e impianti || 12 - ASSISTENZA AL VOLO, DIFESA
 AEREA E TELECOMUNICAZIONI || 12.1 - Spese
 correnti || 12.1.1 FUNZIONAMENTO ||12.1.1.1| -
 Spese generali di funzionamento ||12.1.1.2| - Mezzi operativi e strumentali
 ||12.1.1.3| - Ammodernamento e rinnovamento || 12.1.2 INTERVENTI
 ||12.1.2.1| - Assistenza al volo civile || 12.2 - Spese in conto capitale
 || 12.2.1 INVESTIMENTI ||12.2.1.1| - Ricerca scientifica
 ||12.2.1.2| - Attrezzature e impianti || 13 - MOTORIZZAZIONE E
 COMBUSTIBILI || 13.1 - Spese correnti || 13.1.1
 FUNZIONAMENTO ||13.1.1.1| - Spese generali di funzionamento
 ||13.1.1.2| - Mezzi operativi e strumentali ||13.1.1.3| - Ammodernamento e
 rinnovamento || 13.1.2 INTERVENTI ||13.1.2.1| -
 Rifornimento idrico isole minori ||13.1.2.2| - Assistenza al volo civile ||
 ||13.2 - Spese in conto capitale || 13.2.1 INVESTIMENTI ||
 ||13.2.1.1| - Ricerca scientifica || 14 - COMMISSARIATO
 || 14.1 - Spese correnti ||14.1.1| FUNZIONAMENTO
 ||14.1.1.1| - Spese generali di funzionamento ||14.1.1.2| - Vettovagliamento,
 equipaggiamento, igiene e|| | casermaggio ||14.1.1.3| -
 Ammodernamento e rinnovamento || 14.2 - Spese in conto capitale ||
 ||14.2.1 INVESTIMENTI ||14.2.1.1| - Ricerca scientifica ||
 ||15 - LAVORI, DEMANIO E MATERIALI DEL GENIO || 15.1 - Spese correnti
 || 15.1.1 FUNZIONAMENTO ||15.1.1.1| - Spese generali di funzionamento
 ||15.1.1.2| - Mezzi operativi e strumentali ||15.1.1.3| - Ammodernamento e
 rinnovamento || 15.1.2 INTERVENTI ||15.1.2.1| -
 Rifornimento idrico isole minori ||15.1.2.2| - Assistenza al volo civile
 ||15.1.2.3| - Servitù militari || 15.2 - Spese in conto capitale ||
 ||15.2.1 INVESTIMENTI ||15.2.1.1| - Edilizia di servizio
 ||15.2.1.2| - Attrezzature e impianti ||15.2.1.3| - Edilizia abitativa
 || 16 - SANITA' MILITARE || 16.1 - Spese correnti
 || 16.1.1 FUNZIONAMENTO ||16.1.1.1| - Spese generali di funzionamento

